

Imprese agricole. Sono tre le scelte possibili per l'applicazione dell'Iva

Il regime «speciale» evita l'invio

■ Imprese agricole in regime speciale escluse dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi; per quelle in regime ordinario, invece, l'obbligo decorre già dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020 a seconda del loro volume d'affari.

Il decreto ministeriale del 10 maggio 2019 ha previsto alcuni esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (si veda l'altro articolo in pagina). In particolare, sono esonerati dalla trasmissione telematica, i contribuenti già esonerati dall'obbligo della emissione dello scontrino fiscale in base all'articolo 2 del Dpr 696/96, tra cui le cessioni di prodotti agricoli effettuate da produttori agricoli cui si applica il regime speciale (articolo 34, Dpr 633/72).

Nel settore agricolo molte operazioni vengono effettuate nei confronti del consumatore finale e sono documentate da scontrino o ricevuta fiscale, a meno che non vi sia uno specifico esonero.

L'esonero deriva dal regime Iva adottato e in agricoltura ce ne sono tre possibili.

Il primo è il regime speciale di cui al comma 1 dell'articolo 34, Dpr 633/1972 e si basa sull'applicazione delle percentuali di compensazione per la determinazione dell'Iva

detraibile. L'applicazione di questo regime riguarda esclusivamente le cessioni di beni compresi nella parte prima della tabella A allegata al decreto Iva. La cessione di prodotti non inclusi nell'elenco rientra, invece, nel regime ordinario. Chi adotta questo regime non emette scontrino per le cessioni al minuto, ma deve solo annotare le operazioni nel registro dei corrispettivi.

L'alternativa al regime speciale è quello ordinario che va applicato da coloro che non hanno i requisiti per accedere a quello speciale oppure da coloro che, pur avendo i requisiti, non hanno convenienza ad adottarlo.

Chi applica il regime ordinario, sia per obbligo che per facoltà, deve emettere lo scontrino fiscale per le cessioni al minuto e, in futuro, procedere anche alla trasmissione telematica.

L'ultimo regime possibile è quello di esonero previsto dal comma 6, articolo 34; possono applicarlo i produttori agricoli che nell'anno precedente hanno avuto un volume d'affari non superiore a 7mila euro e costituito, per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli ricompresi nella tabella A, parte prima del decreto Iva. Questi soggetti sono per natura esonerati da tutti gli adempimenti Iva, compreso quello dell'emissione dello

scontrino e quindi lo sono anche dalla memorizzazione e trasmissione telematica.

Dunque, sintetizzando:

■ chi applica il regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto Iva o il regime di esonero previsto dal comma 6 dello stesso articolo non è soggetto all'obbligo di emissione dei corrispettivi e, di conseguenza, non è obbligato alla trasmissione telematica;

■ chi adotta il regime ordinario è obbligato alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi con una duplice decorrenza: dal 1° luglio 2019 se il volume di affari del 2018 supera i 400mila euro; dal 1° gennaio 2020 se, invece, il volume d'affari dello scorso anno è inferiore a 400mila euro.

Ci sono casi in cui il produttore agricolo pur operando in regime speciale Iva deve emettere lo scontrino fiscale e, quindi, procedere all'invio telematico; è il caso in cui il produttore agricolo cede prodotti non rientranti nel primo comma dell'articolo 34 (carne macellata, ad esempio) o in caso di svolgimento di attività diverse quali agriturismo, enoturismo o fattorie didattiche. Queste operazioni o vengono documentate dallo scontrino fiscale con obbligo dell'invio telematico, oppure dalla fattura elettronica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

